

**Soci**

**GIGETTO FURLOTTI**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**FABRIZIO PIZZOLA**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**ANDREA PELLEGRINO**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**PAOLO PERCALLI**  
Consulente del Lavoro  
Conciliatore Professionale

**CRISTIAN SALVI**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**LETIZIA BELLI**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**FEDERICO BOTTRIGHI**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**FRANCESCO  
POVESI DASCOLA**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**MARTA VITALI**  
Consulente del Lavoro

**PAOLO DELIETI**  
Avvocato

**MASSIMO ZERBINI**  
Avvocato

**ANGELICA CISARRI**  
Avvocato

**Parma, 29 aprile 2016**

**OGGETTO: Iva agevolata su interventi di manutenzione**

L'Agenzia delle entrate, con la circolare n. 12/2016, ha meglio definito l'ambito applicativo dell'agevolazione istituita dall'art. 7, co. 1, lett. b) della L. n. 488 del 1999, che prevede l'applicazione dell'aliquota ridotta del 10% ai lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria<sup>1</sup> eseguiti su immobili a prevalente destinazione abitativa privata.

In particolare, l'aliquota del 10% si applica sul corrispettivo riferito all'impiego di mano d'opera e alla contemporanea fornitura di materie prime e semilavorate che non costituiscono parte significativa nell'intero intervento. Inoltre, come specificato dalla circolare n. 247/1999, se nei lavori vengono impiegati "beni significativi"<sup>2</sup> individuati dal DM 29 dicembre 1999, anche per tali beni si applica l'aliquota ridotta, ma solo fino a concorrenza della differenza tra il valore complessivo dell'intervento di recupero e quello dei medesimi beni.

Tra i suddetti beni rientrano anche gli infissi interni ed esterni, la cui fabbricazione avviene normalmente all'interno dell'impresa.

Per determinare il valore dei beni internamente fabbricati è necessario considerare quello risultante dall'accordo contrattuale stipulato dalle parti<sup>3</sup> che dovrà, comunque tener conto di tutti gli oneri che concorrono alla produzione dei suddetti beni significativi e, dunque, sia delle materie prime che della manodopera impiegata per la produzione degli stessi.

Con la recente circolare, l'Agenzia definisce meglio ciò che già aveva espresso con la circolare 71/2000, ovvero che dal valore dei beni significativi deve essere escluso il valore delle parti staccate dall'infisso stesso, tra le quali sono ricomprese i beni e i materiali che vengono utilizzati per l'installazione: *"ove nel quadro dell'intervento di installazione siano forniti anche componenti e parti staccate degli stessi, sia necessario verificare se tali parti siano connotate o meno da autonomia funzionale rispetto al manufatto principale. Solo in presenza di detta autonomia (non concorre direttamente all'isolamento o al completamento dell'immobile<sup>4</sup>, ndr), il componente o la parte staccata, non deve essere ricompresa nel valore dell'infisso, ai fini della verifica della quota di valore eventualmente non agevolabile". Se il componente o la parte staccata concorre alla normale funzionalità dell'infisso, invece, deve ritenersi costituisca parte integrante dell'infisso stesso (e, quindi, andrà ad aumentare il valore del bene significativo, ndr)".*

Il collegamento funzionale all'infisso porta ad includere nell'agevolazione (applicazione dell'aliquota Iva ridotta del 10%) e ad escludere dal bene significativo:

<sup>1</sup> Come definiti dall'art. 31, co. 1, lett. a) e b) della L. n. 457 del 1978.

<sup>2</sup> Ascensori e montacarichi, infissi interni ed esterni, caldaie, videocitofoni, apparecchiature di condizionamento e riciclo dell'aria, sanitari e rubinetterie del bagno e impianti di sicurezza.

<sup>3</sup> Vedi risoluzione 25/2015 e circolare 71/2000.

<sup>4</sup> Sotto questo profilo è molto importante la definizione di immobile che fa il regolamento 1042/2013/UE, operativo in Italia dal 1 gennaio 2017) che nella definizione di immobile individua negli infissi (rectius finestre) un elemento essenziale per il completamento dell'immobile stesso. Per cui gli infissi che sono collegati all'immobile svolgono la funzione di completamento dell'immobile con isolamento dello stesso dall'esterno.

**Soci**

**GIGETTO FURLOTTI**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**FABRIZIO PIZZOLA**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**ANDREA PELLEGRINO**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**PAOLO PERCALLI**  
Consulente del Lavoro  
Conciliatore Professionale

**CRISTIAN SALVI**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**LETIZIA BELLI**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**FEDERICO BOTTRIGHI**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**FRANCESCO  
POVESI DASCOLA**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**MARTA VITALI**  
Consulente del Lavoro

**PAOLO DELIETI**  
Avvocato

**MASSIMO ZERBINI**  
Avvocato

**ANGELICA CISARRI**  
Avvocato

- tutti i beni e i materiali utili all'installazione (colle utilizzate, profili che adattano l'infisso all'immobile,...);
- tutti i beni non funzionali all'immobile (scuri, tapparelle,...).

Al contrario, il valore delle parti staccate direttamente funzionali all'infisso quali i serramenti, le maniglie, le veneziane incluse all'interno dell'infisso nella camera d'aria costituita dai vetri,... deve essere sommato al valore del bene significativo.

Lo Studio resta a disposizione per qualsiasi chiarimento o approfondimento si rendesse necessario.

Federico Bottrighi

Luca Montali